

**Richiesta rateizzazione ai sensi dell'art. 38 del vigente Regolamento delle Entrate
Tributarie Comunali del Comune di Cervia**

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____

(____) il _____ Sesso M F nazionalità _____ residente a _____

_____ in via _____ n° _____ int. _____

Tel.: _____ Tel. cell. _____ C.F.

Titolare della ditta individuale _____

con sede in _____

_____ P.I. _____

Indirizzo Pec _____

Legale rappresentante della ditta _____

con sede in _____

_____ P.I. _____

Indirizzo Pec _____

CHIEDE

La ripartizione del pagamento delle somme risultanti dall'avviso/i di accertamento n./nn. _____ per l'anno/i di imposta _____

inerente al tributo ICI IMU TASI TARI ICP TOSAP

notificato/i in data _____, in n° _____ rate mensili, per le seguenti motivazioni:

Cervia, _____

Firma del richiedente

ARTICOLO 38

Dilazione del pagamento ⁽¹⁾

1. Il Funzionario Responsabile, su richiesta motivata dell'interessato in comprovata situazione di temporanea obiettiva difficoltà di ordine economico - finanziaria e se trattasi di tributi arretrati, può concedere il pagamento dei medesimi in rate mensili di pari importo, nei limiti seguenti:

- a. per debiti da € 100,01 a € 500,00 fino a un massimo di 6 rate mensili;
- b. per debiti da € 500,01 a € 3.000,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili;
- c. per debiti da € 3.000,01 a € 6.000,00 fino a un massimo di 24 rate mensili;
- d. per debiti da € 6.000,01 a € 20.000,00 fino a un massimo di 36 rate mensili;
- e. per debiti da € 20.000,01 fino a un massimo di 48 rate mensili;

2. E' possibile chiedere la rateizzazione anche cumulativa del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento/ingiunzioni fiscali); in tal caso le soglie d'importo si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede, cumulativamente, la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione ed in tal caso la soglia d'importo sarà determinata, distintamente, in funzione dei singoli atti.

3. A prova della condizione di obiettiva difficoltà economica il contribuente deve obbligatoriamente allegare alla richiesta la seguente documentazione:

1) Persone fisiche e ditte individuali:

a) la dichiarazione ISEE, in corso di validità alla data della richiesta stessa, nella quale l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente non sia superiore ad € 40.000,00;

2) Società di persone (Società semplici, S.n.c., S.a.s.):

a) auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie;

b) saldo contabile alla data della richiesta di tutti i conti correnti postali e bancari con l'indicazione anche degli affidamenti;

c) copia del bilancio di esercizio, anche provvisorio, dell'anno precedente a quello della data di richiesta, ovvero dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, dai quali si rilevi una perdita di esercizio o un utile non superiore ad € 10.000,00;

3) Società di capitali o comunque soggette all'obbligo di deposito del bilancio:

a) auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie;

b) copia del bilancio di esercizio approvato e depositato presso il Registro delle Imprese. Nel caso in cui l'ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da oltre 6 mesi ovvero il contribuente ritenga di dover fornire una rappresentazione della propria situazione economico-patrimoniale più aggiornata rispetto a quella risultante dal bilancio (ancorché lo stesso sia riferito ad un esercizio chiuso da non oltre 6 mesi) dovrà essere prodotta, in alternativa, una relazione economico-patrimoniale, redatta secondo i criteri previsti dall'art. 2423 e seguenti del Codice Civile, risalente a non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di rateizzazione, approvata dall'assemblea ovvero dall'organo di revisione contabile;

c) prospetto di calcolo dell'indice di liquidità*₁, che deve risultare inferiore ad 1, sottoscritto da revisori legali dei conti, o da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e esperti contabili deve essere determinato secondo le voci del bilancio approvato e depositato, relativo ad un esercizio chiuso da non oltre 6 mesi oppure sulla base della relazione economico-patrimoniale risalente a non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell'istanza.

4. La domanda di rateizzazione, per somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento esecutivo ex art. 1, comma 792 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e ss.mm.ii., deve essere presentata prima dell'inizio delle procedure esecutive. La prima rata deve essere versata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di rateizzazione con applicazione degli interessi al tasso legale vigente decorrenti dal giorno successivo a quello dell'intervenuta esecutività, se dovuti. Sulle rate successive, scadenti l'ultimo giorno di ogni mese, sono calcolati gli interessi al tasso legale vigente dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.

5. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale, derivante da riscossione coattiva, deve essere presentata prima dell'avvio delle procedure esecutive e la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza. Gli interessi al tasso legale vigente, in caso di ingiunzione già definitiva, sono calcolati, anche sulla prima rata, a decorrere dal

giorno successivo a quello di definitività dell'ingiunzione stessa. Sulle rate successive, scadenti l'ultimo giorno di ogni mese, sono calcolati gli interessi al tasso legale vigente dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento. Le eventuali spese accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate, sono in ogni caso a carico del contribuente beneficiario della rateizzazione.

6. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è invece superiore ad € 60.000,00 il riconoscimento del beneficio è comunque subordinato alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria, a mezzo di istituto di credito o assicurativo avente i requisiti di legge che copra l'intero importo comprensivo degli interessi, ed avente la scadenza un anno dopo quella dell'ultima rata così come individuata nel provvedimento di rateazione. La suddetta garanzia deve inderogabilmente contenere tra le clausole contrattuali:

- a) l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) l'espressa rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1957 C. C.;
- c) l'immediata operatività a semplice richiesta del Comune;
- d) la condizione per cui il mancato pagamento del premio non può essere opposto come eccezione di non operatività della garanzia verso il Comune;

7. In deroga alle previsioni di cui al comma 3 (6), qualora il piano rateale richiesto non ecceda le 6 rate per debiti fino ad € 3.000,00, le 12 rate per debiti da € 3.000,01 fino ad € 20.000,00, e le 24 rate per debiti da € 20.000,01, per le persone fisiche e le ditte individuali non sarà necessario allegare alla propria istanza di rateazione alcuna documentazione che attesti la propria situazione economica, mentre per le persone giuridiche e le società di persone sarà sufficiente, ma necessaria, la sola auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie.

8. La rateazione non è in ogni caso consentita:

- a) quando non sono soddisfatte le condizioni ed i requisiti di cui al comma 3, fatta salva la previsione di cui al comma 7;
- b) quando sono già iniziate le procedure esecutive;
- c) quando il richiedente risulta inadempiente o moroso rispetto a precedenti rateazioni o dilazioni, riferite anche a tributi diversi;
- d) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad € 100,00

9. In caso di mancato pagamento della prima rata nei termini, ovvero, dopo espresso sollecito, di due rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, ovvero, in caso di dichiarazioni false o mendaci e/o di documentazione non veritiera, il contribuente, ferma ogni ulteriore responsabilità di legge, decade automaticamente dal beneficio e l'importo non può più essere rateizzato. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione. La riscossione del debito residuo sarà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente.

10. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 3, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del summenzionato comma 9.

11. Il presente articolo si applica anche alle istanze relative agli avvisi di accertamento di cui al comma 4 per le quali, alla data di adozione della delibera modificativa da parte del Consiglio Comunale, non è stato formalizzato al contribuente il provvedimento di accoglimento e/o diniego.

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento UE 2016/679)

Il Comune di Cervia, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), fornisce le seguenti informazioni:

- a. il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cervia con sede in Piazza Garibaldi, 1 a Cervia (comune.cervia@legalmail.it);
- b. il Comune di Cervia ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati la società Lepida S.p.A., come da atto di Giunta Comunale n. 96/08.05.2018 (dpo-team@lepida.it);
- c. l'Ente ha designato soggetto attuatore degli adempimenti necessari per la conformità dei trattamenti di dati personali attinenti l'esecuzione del presente procedimento il Dirigente del Settore Finanze, **Dott. Guglielmo Senni** (e - mail sennig@comunecervia.it);
- d. Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Cervia per lo svolgimento di funzioni istituzionali. I dati personali, sensibili e giudiziari conferiti dall'interessato (*dati già acquisiti dal Titolare o acquisiti in seguito e/o comunicati da terze parti*), sono necessari e saranno trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per il perseguimento di un interesse pubblico connesse all'esercizio di un pubblico potere o per l'adempimento ad obblighi di legge, finalità previste dal Reg. UE n. 679/2016, ed in particolare nei seguenti ambiti: attività di applicazione e riscossione, anche coattiva, dei tributi comunali; protocollazione ed archiviazione; verifiche nell'Anagrafe Tributaria, nella Banca dati catastale, segnalazione ed interscambio dati con l'Agenzia delle Entrate; notifiche previste per legge e ai sensi di legge; Contenzioso Tributario innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna, Commissione Tributaria Regionale di Bologna, Corte di Cassazione, Consorzi di bonifica. Il conferimento dei Suoi dati è necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati comporta l'annullamento dell'istanza/dichiarazione e/o l'applicazione delle eventuali sanzioni di legge;
- e. Il trattamento dei dati personali verrà effettuato da personale interno all'Ente, previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, nonché da soggetti terzi di cui l'Ente può avvalersi per l'espletamento di determinate attività (Hera S.p.A. e Hera Comm, relativamente alla gestione della TARI ordinaria, Hyksos S.p.A. per quanto concerne il portale per la gestione dell'Imposta di Soggiorno, l'Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.A. e Riscossione Sicilia S.p.A. relativamente all'affidamento della riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie ed extra – tributarie);
- f. per il raggiungimento delle finalità cui è preposto il trattamento, i dati potranno essere comunicati, per l'esercizio di attività istituzionali e per gli adempimenti di competenza, a: Corte dei Conti; Enti Locali; Prefettura; Agenzia delle Entrate-, Guardia di Finanza; Procura della Repubblica; Organi di Polizia Giudiziaria; Agenzia delle Entrate – Riscossioni S.p.A. e Riscossioni Sicilia S.p.A.; Tesoreria; Società esterne incaricate per la gestione e la riscossione dei tributi; Tribunale; Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali; Corte di Cassazione. Nei casi previsti dalla normativa i dati potranno, altresì, essere diffusi sul sito istituzionale del Comune di Cervia nella misura strettamente necessaria a garantire la trasparenza nella gestione dei procedimenti collegati al presente provvedimento;
- g. i dati personali sono custoditi all'interno degli applicativi per la gestione dei flussi documentali e della contabilità dell'Ente e per la conservazione, a norma di legge, degli atti o dei documenti che li contengono;
- h. in qualità di interessato, l'utente in qualunque momento ha diritto di accesso ai propri dati personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano, di opporsi al trattamento, di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento.

Per prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso si rimanda al sito del Comune di Cervia, nella pagina dedicata all'informativa sulla privacy.

Servizio Tributi

Tel. 0544.979.298 0544.979.305 0544.979.319 (ici/imu/tasi/tari)
Tel. 0544.979.217 (icp/tosap/affissioni)
serv-tributi@comunecervia.it

Comune di Cervia P.iva/CF 00360090393

Piazza G. Garibaldi, 1 - 48015 Cervia (RA)
Tel. 0544.979.111 - Fax 0544.72.340
comune.cervia@legalmail.it
www.comunecervia.it